



# **REGOLAMENTO DI GRUPPO**

## **VALLE UMBRA SERVIZI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data XXXXXX

## **INDICE**

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO I.....</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <i>Disposizioni generali.....</i>                                                                          | <b>3</b>  |
| <i>Articolo 1 – Finalità e principi.....</i>                                                               | <b>3</b>  |
| <i>Articolo 2 – Caratteristiche generali della Società e del Gruppo.....</i>                               | <b>3</b>  |
| <i>Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione.....</i>                                                 | <b>4</b>  |
| <i>Articolo 4 – Obiettivi.....</i>                                                                         | <b>4</b>  |
| <i>Articolo 5 – Ordinamento normativo del Gruppo.....</i>                                                  | <b>5</b>  |
| <i>Articolo 6 – Efficacia del Regolamento.....</i>                                                         | <b>5</b>  |
| <b>CAPO II.....</b>                                                                                        | <b>6</b>  |
| <i>Indirizzi di operatività del Gruppo.....</i>                                                            | <b>6</b>  |
| <i>Articolo 7 – Indirizzi del Gruppo.....</i>                                                              | <b>6</b>  |
| <i>Articolo 8 – Principi di riferimento per il Gruppo.....</i>                                             | <b>8</b>  |
| <i>Articolo 9 – Gestione dei costi.....</i>                                                                | <b>8</b>  |
| <i>Articolo 10 – Presidio dei processi.....</i>                                                            | <b>8</b>  |
| <i>Articolo 11 – Adeguatezza delle misure di tutela della riservatezza dei dati.....</i>                   | <b>9</b>  |
| <i>Articolo 12 – Adeguatezza delle misure di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....</i> | <b>9</b>  |
| <i>Articolo 13 – Personale.....</i>                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>CAPO. III.....</b>                                                                                      | <b>10</b> |
| <i>Ruolo di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo.....</i>                                        | <b>10</b> |
| <i>Articolo 14 – Direzione e coordinamento.....</i>                                                        | <b>10</b> |
| <i>Articolo 15 – Sistemi di controllo interno.....</i>                                                     | <b>11</b> |
| <i>Articolo 16 – Flussi informativi.....</i>                                                               | <b>12</b> |
| <i>Articolo 17 – Governance.....</i>                                                                       | <b>14</b> |
| <b>CAPO III.....</b>                                                                                       | <b>14</b> |
| <i>Strumenti di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo.....</i>                                    | <b>14</b> |
| <i>Articolo 18 – Indirizzi della Capogruppo.....</i>                                                       | <b>14</b> |
| <b>CAPO IV.....</b>                                                                                        | <b>16</b> |
| <i>Obblighi istituzionali delle Società del Gruppo in materia societaria.....</i>                          | <b>16</b> |
| <i>Articolo 19 – Operazioni straordinarie.....</i>                                                         | <b>16</b> |
| <i>Articolo 20 – Gestione dell’informazione societaria.....</i>                                            | <b>16</b> |
| <i>Articolo 21 – Bilanci.....</i>                                                                          | <b>16</b> |
| <i>Articolo 22 – Revisione contabile legale dei conti.....</i>                                             | <b>17</b> |
| <i>Articolo 23 – Coordinamento della revisione legale dei conti.....</i>                                   | <b>17</b> |
| <b>CAPO V.....</b>                                                                                         | <b>18</b> |
| <i>Contratti di service e convenzioni.....</i>                                                             | <b>18</b> |
| <i>Articolo 24 – Contratti di Service.....</i>                                                             | <b>18</b> |
| <b>CAPO VI.....</b>                                                                                        | <b>19</b> |
| <i>Disposizioni finali.....</i>                                                                            | <b>19</b> |
| <i>Articolo 25 – Norma finale.....</i>                                                                     | <b>19</b> |

## CAPO I

### *Disposizioni generali*

#### *Articolo 1 – Finalità e principi*

1. Il presente Regolamento di Gruppo (di seguito “**Regolamento**”) ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo Valle Umbra Servizi e costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito anche “**Valle Umbra Servizi**”, “**Capogruppo**”, “**Holding**” o “**Società**”) e le Società del Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. (di seguito anche “**Gruppo**”, o “**le Società del Gruppo**”), nonché tra le Società del Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
2. Valle Umbra Servizi recepisce con il presente Regolamento le disposizioni contenute nel Capo IX del codice civile (art. 2497 e ss), rubricato “*Direzione e Coordinamento di Società*”, che s’intende qui integralmente richiamato e recepito.

#### *Articolo 2 – Caratteristiche generali della Società e del Gruppo*

1. Valle Umbra Servizi è società interamente partecipata, secondo un modello *in house providing*, dai Comuni dell’Ambito 3 AURI Umbria, i quali esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi tramite un organismo denominato “Coordinamento dei Soci”, il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva da parte dei soci nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Il Gruppo opera tramite la capogruppo nel Ciclo integrale dei Rifiuti e Servizio idrico integrato e tramite le società controllate nel settore della distribuzione e misura gas naturale (V-Reti Gas S.r.l., di seguito “V-Retigas”) e della vendita di gas naturale ed energia elettrica (Vuscom S.r.l. di seguito Vuscom).
3. La Capogruppo esercita nei confronti di V-Retigas i poteri di direzione e coordinamento garantendo il rispetto delle finalità di separazione funzionale ai sensi della normativa applicabile,

ivi inclusa, in particolare, la deliberazione ARERA 296/2015/R/COM e il relativo allegato, recante il *“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas”* (di seguito anche il **“TIUF”**).

### ***Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione***

1. Il Regolamento si applica alle società controllate da Valle Umbra Servizi consolidate secondo il metodo integrale (le **“Società Controllate”**)
2. Per le società collegate, consolidate con il metodo del patrimonio netto, e alle società nelle quali Valle Umbra Servizi esercita un’influenza notevole, indipendentemente dalla quota posseduta, il Regolamento costituisce fonte descrittiva delle linee guida adottate dalla Capogruppo e dalle Società Controllate, che potrà essere valutato in sede di definizione della *corporate governance* e di assunzione delle scelte gestionali. A tal fine, il Regolamento viene trasmesso alle società di cui al primo periodo.

### ***Articolo 4 – Obiettivi***

1. Il Regolamento mira a:
  - garantire livelli di integrazione coerenti con la realizzazione del comune progetto strategico, nell’ottica di massimizzare il valore nel rispetto dell’autonomia giuridica delle Società del Gruppo e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime;
  - ottimizzare le sinergie determinate dall’appartenenza al Gruppo, valorizzando le caratteristiche delle diverse società.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento si propongono di disciplinare:
  - per la Capogruppo l’attività di indirizzo, governo e controllo, la promozione e la gestione efficiente, nonché la valorizzazione delle singole Società e del Gruppo nel suo complesso, nell’interesse anche dei soci;

- per le Società del Gruppo l'operatività, pur nella loro autonomia, in armonia con il modello di governo definito.
3. Il Regolamento descrive inoltre i meccanismi operativi di funzionamento attraverso i quali la Holding svolge le sue funzioni di indirizzo, governo e supporto del Gruppo, indicando:
- strumenti di indirizzo, governo e supporto;
  - meccanismi istituzionali di funzionamento: obblighi di preventiva autorizzazione e di sistematica informativa alla Holding da parte delle società consolidate;
  - contratti di service/convenzioni.

#### ***Articolo 5 – Ordinamento normativo del Gruppo***

1. Il Regolamento integra il sistema delle fonti di disciplina del Gruppo, che risulta così strutturato:
- lo Statuto di Valle Umbra Servizi;
  - il Codice Etico di Valle Umbra Servizi;
  - il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Valle Umbra Servizi;
  - i Regolamenti della Capogruppo
  - gli Statuti delle Società del Gruppo;

#### ***Articolo 6 – Efficacia del Regolamento***

1. Tutte le società ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento dovranno provvedere al relativo recepimento mediante approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione del Regolamento da parte della Capogruppo.
2. E' cura di ciascuna delle società di cui al comma precedente dare formale notifica a Valle Umbra Servizi dell'avvenuto recepimento.
3. In caso di mancato recepimento non motivato del presente Regolamento entro il termine sopra indicato, Valle Umbra Servizi potrà procedere alla revoca degli amministratori delle Società del

Gruppo che non abbiano consentito con il loro voto il recepimento del Regolamento stesso, costituendo tale comportamento giusta causa di revoca dell'amministratore inadempiente.

## CAPO II

### *Indirizzi di operatività del Gruppo*

#### ***Articolo 7 – Indirizzi del Gruppo***

1. Il Gruppo Valle Umbra Servizi persegue i suoi obiettivi istituzionali con il primario intento di coniugare gli obiettivi di erogazione di servizi alla realtà territoriale di riferimento con le logiche di impresa secondo le quali le Società del Gruppo sono chiamate a impostare la propria operatività e la migliore ed efficace valorizzazione del proprio patrimonio.
2. Con riferimento a V-Retigas, la Capogruppo esercita i propri poteri di direzione e coordinamento garantendo il rispetto delle finalità di separazione funzionale di cui alla normativa applicabile, ivi incluso il TIUF.
3. La politica di Gruppo deve risultare orientata alla gestione efficiente dei servizi prestati, al rispetto degli obblighi convenzionali e all'economicità della gestione.
4. Nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, in particolare, con l'obiettivo di definire atti di indirizzo, la Capogruppo provvede:
  - (a) ad approvare i *budget* ed i piani strategici, industriali e finanziari, anche pluriennali, del Gruppo, che tengono conto anche dei *budget* e/o dei piani approvati dalle singole Società del Gruppo;
  - (b) a esaminare ed eventualmente approvare le operazioni delle Società del Gruppo, aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario di possibile impatto per i *budget*, i piani strategici, industriali e finanziari del Gruppo, oppure contenenti impegni di rilevante entità o possibilmente incidenti sugli stessi; in particolare, e in via esemplificativa e non esaustiva, s'intendono ricomprese in tali operazioni relative alle Società del Gruppo:
    - i. le operazioni sul capitale sociale;

- ii. le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
  - iii. la stipula di contratti di mutuo a medio/lungo termine;
  - iv. la stipula di finanziamenti a breve termine e, in generale, le operazioni finanziarie;
  - v. il rilascio di garanzie e fidejussioni;
  - vi. la sottoscrizione di contratti su strumenti derivati di qualsiasi natura;
  - vii. la costituzione di *partnership* relative ad iniziative di sviluppo in Italia o all'estero che non rientrano in attività commerciali ordinarie e ricorrenti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
  - viii. gli accordi transattivi di qualsiasi tipo che comportino rinunce di importo superiore ad Euro 10.000,00;
- (c) ad approvare operazioni di cessione, acquisizione, conferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di aziende, rami d'azienda e di beni immobili e mobili registrati;
- (d) ad approvare operazioni di acquisizione, dismissione, sottoscrizione, conferimento e, in generale, di disposizione di partecipazioni dirette e indirette delle società nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- (e) ad approvare sponsorizzazioni di importo superiore ad Euro 2.000,00/anno;
- (f) a provvedere per tutte le Società del Gruppo all'amministrazione, alla gestione delle attività contabili, amministrative e fiscali ed alla gestione ed amministrazione del personale incluse le attività di formazione e quelle di selezione e reclutamento del personale;
- (g) ad autorizzare l'acquisto, la vendita e la locazione pluriennale di beni immobili e mobili registrati.
- (h) ad autorizzare le spese che non trovano copertura nel budget approvato.
5. Conformemente alle disposizioni normative vigenti, resta in ogni caso fermo il potere del Gestore Indipendente di V-retigas di reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del Gruppo, nonché di avvalersi di tutte le prerogative

riconosciute dalla normativa applicabile, nell'ambito dei richiamati principi di separazione funzionale, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.

#### ***Articolo 8 – Principi di riferimento per il Gruppo***

1. Il Gruppo riconosce i propri principi di riferimento nell'orientamento alla tutela dell'ambiente e nell'attenzione alle esigenze della clientela.
2. La missione del Gruppo consiste nell'impegno al raggiungimento di risultati economici ed operativi che consentano la produzione e la distribuzione di valore, garantendo nel contempo il rispetto delle diverse esigenze del territorio.
3. Il Gruppo riconosce il valore di uno sviluppo sostenibile e ritiene che il proprio successo si misuri nel conseguimento di risultati economici, sociali ed ambientali che rispondano alle attese dei portatori di interesse.
4. Il ruolo del Gruppo è contraddistinto sia dalla sua natura multiservizi, sia dal contesto normativo ed economico del settore, sia dalle diverse istanze che in ciascun campo di attività derivano dagli obiettivi generali di soddisfazione della clientela.
5. Le attività del Gruppo sono ripartite in base al criterio delle funzionalità e articolate tra le varie società al medesimo appartenenti tenendo conto dei principi guida, della missione e del ruolo del Gruppo.

#### ***Articolo 9 – Gestione dei costi***

1. Il Gruppo persegue il raggiungimento di livelli di eccellenza nella gestione dei costi facendo leva sulle economie di scala e sulle attività di servizio/supporto nonché sulle sinergie nelle funzioni di governo e di controllo.
2. La gestione dei rapporti con fornitori esterni ed interni al Gruppo deve essere presidiata con linee guida e contratti formalizzati nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia adottati dalla Capogruppo.

#### ***Articolo 10 – Presidio dei processi***



1. I processi devono essere documentati secondo gli standard definiti dalla Capogruppo, anche in caso di outsourcing; tutti i cambiamenti significativi dei processi e delle procedure devono tempestivamente essere formalizzati e comunicati a Valle Umbra Servizi.
2. Tutti i processi devono rispondere a criteri di efficienza e di efficacia nonché essere adeguati al livello di servizio definito e devono essere garantiti controlli periodici da parte di funzioni indipendenti sui processi e sulle attività svolte dal Gruppo.
3. Ciascuna delle Società del Gruppo è tenuta ad osservare e conformarsi ai Regolamenti emanati dalla Capogruppo e, nei propri rapporti contrattuali con i terzi, alla normativa in materia di contratti pubblici ove previsto.

#### ***Articolo 11 – Adeguatezza delle misure di tutela della riservatezza dei dati***

1. Il patrimonio fisico e informativo deve esser protetto mediante la predisposizione e il mantenimento di adeguate misure di tutela della riservatezza dei dati. I sistemi, le reti e gli apparati mediante i quali è gestito il patrimonio fisico e informativo devono essere tutelati al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni.
2. Le Società del Gruppo devono adottare autonomamente le misure richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di *privacy* e trattamento dati personali.

#### ***Articolo 12 – Adeguatezza delle misure di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro***

1. La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle persone impegnate nell'esercizio delle attività societarie deve essere realizzata mediante misure di prevenzione del rischio, individuate sulla base di adeguate metodologie di analisi e in conformità delle disposizioni normative vigenti e delle migliori tecniche ed esperienze disponibili.
2. Le Società del Gruppo devono adottare autonomamente le misure richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

#### ***Articolo 13 – Personale***

1. Il Gruppo mira alla valorizzazione della crescita professionale del personale, al fine di sviluppare la qualità e la motivazione delle risorse umane, fattore chiave di successo per le iniziative che le società intendono presidiare e sviluppare nei loro piani industriali.

2. Il dimensionamento e la qualità delle risorse umane devono risultare adeguati e coerenti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e la corretta gestione dei rischi.
3. Le procedure di pianificazione, di selezione, di gestione, di sviluppo e di incentivazione del personale, uniformate ai relativi regolamenti della Capogruppo e adottate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, così come l'adeguatezza quali-quantitativa dello stesso, devono favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed essere coerenti con i valori aziendali espressi.
4. Il personale deve essere adeguatamente formato, anche relativamente ai valori e ai principi etici del Gruppo, e deve essere messo in condizione di accedere alle informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività e delle responsabilità assegnate.
5. Al fine di favorire il concreto svolgimento della funzione di indirizzo, governo e controllo assegnata al Gruppo, i responsabili delle strutture preposte delle controllate intrattengono relazioni dirette con le analoghe unità delle Società del Gruppo.
6. In particolare, le predette unità della Capogruppo svolgono sia le funzioni aziendali sia le funzioni di Capogruppo e possono svolgere, per conto delle Società del Gruppo, specifiche funzioni di pertinenza delle stesse al fine di cogliere economie di scala, nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e dai competenti Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo, nonché attraverso una puntuale regolamentazione definita nell'ambito di formali Contratti di Servizio e/o Convenzioni.
7. Tutti i dipendenti di ogni ordine e grado devono osservare, negli ambiti di propria competenza, le politiche e le norme vigenti nel Gruppo, rispondendo degli eventuali comportamenti difformi.

### CAPO. III

#### *Ruolo di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo*

##### ***Articolo 14 – Direzione e coordinamento***

1. In conformità con le disposizioni normative vigenti, Valle Umbra Servizi, in qualità di

Capogruppo, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e in attuazione dei piani di intervento adottati dai Soci, disposizioni, anche per il tramite dei Regolamenti che le Società del Gruppo sono tenute ad osservare.

2. Le funzioni/compiti presidiati da Valle Umbra Servizi sono inerenti:
  - alle responsabilità di indirizzo, di governo e di controllo sulle società destinatarie del Regolamento;
  - alle attività di servizio e di supporto che la stessa Holding offre sulla base di specifiche Contratti di Servizio e/o Convenzioni.
3. La Capogruppo verifica altresì l'adempimento delle disposizioni emanate, ferma restando la responsabilità degli organi aziendali delle Società Controllate di assicurare la correttezza dei flussi informativi, l'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo dei dati forniti.
4. Con riferimento a V-Retigas, l'attività di direzione e coordinamento è sempre esercitata nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, ivi incluso il TIUF. In particolare, alla Capogruppo è consentito solo vigilare sulla redditività degli investimenti effettuati da V-Retigas, approvare il piano finanziario annuale relativo alla gestione delle sue attività e allo sviluppo delle infrastrutture, prevedere limiti ai livelli di indebitamento da parte della controllata nella gestione delle sue attività. La Capogruppo non può, in ogni caso, dare istruzioni a V-Retigas in relazione alla gestione operativa, allo sviluppo delle infrastrutture, ovvero in relazione alla messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili, trattate ai sensi degli artt. 18 ss. del TIUF.

#### ***Articolo 15 – Sistemi di controllo interno***

1. Le Società del Gruppo devono dotarsi di un adeguato sistema di controllo interno in grado di monitorare la legittimità e l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali al fine di assicurare sia il rispetto dei corretti principi di gestione e di amministrazione dell'impresa sia l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali.
2. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per la quantificazione, per la verifica dei rischi assunti e per la loro correlazione con il patrimonio delle singole imprese

e con quello di Gruppo; la Capogruppo e le singole Società del Gruppo ne assicurano un costante adeguamento.

3. Le procedure di gestione del rischio, nelle diverse configurazioni, sono tese a realizzare, nel Gruppo e nelle sue componenti, un governo societario efficace ed idoneo alla definizione delle strategie ed alla loro revisione periodica da parte degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle Società del Gruppo, in particolare per quanto riguarda i rischi assunti.
4. Le Società Controllate devono adottare le attività di controllo di gestione, già adottate dalla Capogruppo, ovvero un sistema di procedure idonee a:
  - rendere più efficienti ed efficaci le attività di pianificazione, controllo di gestione e reporting;
  - potenziare gli strumenti applicativi e gestionali utilizzati dalla Società;
  - sostituire le soluzioni non integrate tra loro con un sistema omogeneo in grado di garantire una fonte unica ed affidabile di informazioni e di gestire in maniera unificata tutti i relativi processi;
  - permettere infine di fornire una chiara visione d'insieme delle diverse attività gestite dal Gruppo.
5. La Capogruppo può, attraverso delibere dei propri organi sociali e misure attuative delle proprie unità organizzative, adottare procedure di controllo interno indirizzate ad ogni area di attività rilevante per il Gruppo nel suo complesso, assicurando una gestione coordinata e unitaria delle diverse Società del Gruppo per garantire il rispetto delle disposizioni date e, più in generale, della normativa di riferimento.
6. Gli organi aziendali sono responsabili - ciascuno secondo le proprie competenze e tenendo conto degli interessi della Società - dell'attuazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio decise dalla Capogruppo, in modo coerente con la propria realtà aziendale.

#### ***Articolo 16 – Flussi informativi***

1. La Capogruppo comunica alle Società del Gruppo:
  - gli indirizzi strategici e operativi nonché le ulteriori disposizioni cui le stesse devono

attenersi;

- le decisioni assunte in merito ad autorizzazioni o pareri richiesti dalle Società del Gruppo su specifiche questioni;
- le modifiche al proprio assetto relativamente a strutture, poteri e nomine;
- le informazioni di rilevanza generale per il Gruppo o di interesse specifico per ciascuna delle Società del Gruppo.

2. Le Società del Gruppo sono tenute:

- a comunicare alla Capogruppo tutti i dati, gli atti ed i contratti, e le informazioni che la stessa ritenga necessario od opportuno acquisire in relazione all'espletamento delle sue funzioni;
- a comunicare alla Capogruppo la data di convocazione e l'ordine del giorno delle riunioni degli organi sociali;
- a inviare alla Capogruppo copie dei verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti;
- a inviare alla Capogruppo copie dei verbali delle deliberazioni assunte dagli organi amministrativi e degli organi di controllo;
- a richiedere pareri o autorizzazioni preventive alla Capogruppo sulle materie per le quali sussista tale obbligo;
- ad attenersi alle regole, alle politiche e ai controlli definiti dal Consiglio di Amministrazione di Valle Umbra Servizi;
- a sottoporre alla Capogruppo un piano annuale delle risorse umane, inclusi organigramma e mansioni principali dei dipendenti e collaboratori, eventuali previsioni di nuovi inserimenti, eventuali variazioni delle funzioni e progressioni di carriera;

3. Dovranno altresì formare oggetto di informazione tempestiva alla Capogruppo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i c.d. "reati presupposto" di cui al d.lg. n. 231/2001 o che comunque possano configurare una responsabilità della Capogruppo;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i c.d. “reati presupposto” di cui al d.lg. n. 231/2001 o che comunque possano configurare una responsabilità della Capogruppo.
4. Con cadenza trimestrale la Capogruppo promuove e cura l’organizzazione di incontri di raccordo con i componenti degli Organi Amministrativi e, ove nominati, dei Direttori Generali delle Società Controllate, ai fini della verifica in corso d’esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di Gruppo, dell’esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi e della presentazione di proposte e osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo della vocazione imprenditoriale delle Società Controllate.

#### ***Articolo 17 – Governance***

1. La Capogruppo ha adottato il modello tradizionale di *governance*, in cui i compiti di indirizzo strategico e di gestione dell’impresa, necessari per l’attuazione dell’oggetto sociale, sono demandati al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di controllo sono affidate al Collegio Sindacale.

### **CAPO III**

#### ***Strumenti di indirizzo, governo e supporto della Capogruppo***

#### ***Articolo 18 – Indirizzi della Capogruppo***

1. Valle Umbra Servizi esercita il proprio ruolo di indirizzo, governo e supporto delle Società del Gruppo adottando procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno che assicurino una gestione coordinata ed unitaria delle diverse società partecipate, per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni di ogni Società del Gruppo, anche al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio all’integrità del patrimonio di ciascuna entità in esso inclusa, fornendo altresì istruzioni attraverso specifici strumenti volti a disciplinare e garantire l’attuazione del

presente Regolamento, quali esemplificativamente:

- le direttive di Gruppo che definiscono i principi ai quali riferirsi nella gestione dell'impresa sociale, anche relative ad ambiti specifici o contenenti indicazioni operative, di volta in volta necessarie;
  - le procedure di Gruppo, che definiscono le norme di funzionamento sui temi di interesse del Gruppo;
  - i collegamenti funzionali diretti, stabiliti tra i responsabili delle strutture della Capogruppo e delle società appartenenti al Gruppo;
  - le autorizzazioni preventive rilasciate dalla Capogruppo su specifiche tematiche e concernenti determinati atti o operazioni.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, Valle Umbra Servizi definisce, in coerenza le strategie, gli obiettivi di Gruppo, gli indirizzi e le politiche di pianificazione, gestione attiva del capitale, controllo anche nei diversi ambiti societari.
3. In tale contesto Valle Umbra Servizi S.p.A. presta servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle Società del Gruppo, nell'ambito di Contratti di Servizio e/o Convenzioni.
4. Compete inoltre a Valle Umbra Servizi S.p.A.
- valutare la complessiva adeguatezza della dotazione di capitale e definire la corretta allocazione di capitale tra le Società Consolidate;
  - assicurare l'analisi e la valutazione dei piani strategici del Gruppo e delle relative revisioni periodiche;
  - monitorare la realizzazione delle sinergie di costo;
  - effettuare l'analisi sistematica dei risultati delle Società del Gruppo e del Gruppo nel suo complesso, evidenziandone gli scostamenti e suggerendo azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici e di Gruppo nel suo complesso.
  - curare le relazioni con le strutture aziendali del Gruppo in ordine a tutte le materie d'interesse del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati.

## CAPO IV

### *Obblighi istituzionali delle Società del Gruppo in materia societaria*

#### ***Articolo 19 – Operazioni straordinarie***

1. Le Società Controllate sottopongono al preventivo benestare della Capogruppo le operazioni straordinarie (quali, esemplificativamente, le operazioni di d'acquisto, incremento e cessione, anche parziale, di partecipazioni, di sottoscrizione di aumenti di capitale, di rinuncia a diritti di opzione e prelazione, di adesione a patti parasociali ed a joint venture commerciali, cessione, acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda).
2. A tal fine, le Società Controllate inviano apposita richiesta, recante la descrizione dell'operazione e ogni altro elemento conoscitivo utile, al Presidente di Valle Umbra Servizi, il quale trasmetterà la richiesta al Consiglio di Amministrazione per le inerenti deliberazioni.

#### ***Articolo 20 – Gestione dell'informazione societaria***

1. Le Società Controllate devono assicurare, coordinandosi con le competenti funzioni di Valle Umbra Servizi e in conformità ad apposite procedure adottate dalla stessa, la tempestiva informazione relativamente ai fatti rilevanti nel contesto societario di riferimento.
2. Le Società Controllate devono inoltre adottare, anche in conformità alle linee d'indirizzo della Capogruppo, procedure e controlli diretti a salvaguardare la corrispondenza dell'informazione societaria prodotta alle risultanze contabili e l'idoneità della stessa a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ogni Ente incluso nel perimetro consolidato.

#### ***Articolo 21 – Bilanci***

1. Le Società del Gruppo sono tenute ad approvare i rispettivi bilanci di esercizio e le situazioni contabili infrannuali entro i termini indicati da Valle Umbra Servizi al fine della predisposizione del bilancio e dei report periodici, fornendo, all'occorrenza, tutti gli ulteriori elementi necessari.



2. A tal fine, le Società del Gruppo invieranno alla Capogruppo una serie di informazioni di natura economica e finanziarie, e in particolare:
  - il *budget* annuale, da trasmettere entro il 30 novembre di ciascun anno, contenente (i) una stima analitica delle voci di costo e di ricavo, (ii) la previsione di spesa per gli investimenti programmati e (iii) il conto preventivo finanziario;
  - il bilancio preconsuntivo, da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - il progetto di bilancio definitivo, da trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
  - il bilancio relativo al semestre chiuso al 30 giugno, da trasmettere entro il successivo 10 agosto, contenente un *report* semestrale sullo stato di avanzamento delle attività definite dai piani di *business* che evidenzia eventuali e significativi scostamenti rispetto ai risultati attesi.

#### ***Articolo 22 – Revisione contabile legale dei conti***

1. Al fine di garantire il monitoraggio relativamente all'applicazione della normativa volta al presidio dell'indipendenza dei revisori rispetto a tutti gli incarichi eventualmente conferiti a società di revisione operanti per le Società del Gruppo, queste ultime attivano specifici flussi (comunicazioni/richieste di autorizzazione preventiva,) nei confronti della Capogruppo:
  - in occasione del conferimento di un "incarico di revisione" legale dei conti;
  - qualora – in relazione a disposizioni normative o ad altre motivate necessità oppure entrando ex novo a far parte del Gruppo, o avendo acquisito nuovi rami d'azienda – intendano conferire o mantenere incarichi nei confronti di un revisore diverso da quello della Capogruppo.

#### ***Articolo 23 – Coordinamento della revisione legale dei conti***

1. Al fine di rendere omogenee le procedure di revisione adottate dalla Capogruppo e dalle società ricomprese nel perimetro del consolidamento integrale, le Società Controllate – una volta giunti a scadenza gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento – devono ricorrere ad un unico revisore esterno, individuato da Valle Umbra Servizi.

## CAPO V

### *Contratti di service e convenzioni*

#### ***Articolo 24 – Contratti di Service***

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, l'attività di indirizzo unitario svolta da Valle Umbra Servizi nell'ambito della direzione e coordinamento si esplica anche in una gestione accentrata di alcune funzioni da parte della Capogruppo.
2. L'accentramento di funzioni a livello di Capogruppo consente, ferma restando l'autonomia gestionale e operativa delle Società del Gruppo, di demandare alla Capogruppo la gestione di processi ausiliari e di supporto che necessitino di competenze specifiche e risorse dedicate, nonché di realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi, consentendo alle Società del Gruppo di focalizzarsi nella gestione del *core business*.
3. In particolare, negli ambiti accentrati, (Service contabile amministrativo e fiscale, Gestione ed amministrazione del personale, IT, Progettazione ed Ingegneria, facility management, affari generali e legali, Acquisti approvvigionamenti ed Appalti, RSPP formazione e qualità, comunicazione e trasparenza) la Capogruppo svolge le attività e presta i servizi sulla base di specifici contratti di servizio infra-gruppo, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza e tenendo conto delle condizioni imposte dalla normativa e dalla disciplina regolatoria applicabili.
4. Resta altresì ferma la facoltà di Valle Umbra Servizi, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, di accentrare ulteriori ambiti, rispetto a quelli che già attualmente sono oggetto dei sopra menzionati contratti di servizio, nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo.
5. I Contratti di Service regolano i rapporti, anche economici, tra la Capogruppo e le altre Società del Gruppo e tra queste ultime reciprocamente. I Contratti di Service regolamentano tutte le

prestazioni di servizi che la Capogruppo e le Società del Gruppo si impegnano ad effettuare a supporto di Società del Gruppo.

6. Ai medesimi fini di cui al comma 1, la Capogruppo e le Società del Gruppo possono stipulare convenzioni volte a disciplinare i rapporti, anche economici, tra le Società del Gruppo, in merito alla fornitura di prodotti e servizi.

## CAPO VI

### *Disposizioni finali*

#### *Articolo 25 – Norma finale*

1. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Valle Umbra Servizi e le modifiche che s'intendano ad esso apportare dovranno parimenti essere approvate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.